



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Area 3 – Entrate

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

In vigore nell'anno d'imposta 2017

Approvato con Delibera C.C. n. 15 del 3/4/2014

Modificato con delibera C.C. n. 11 del 02/03/2017

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – IMU

1. OGGETTO
2. AREE EDIFICABILI: LIMITAZIONE POTERE ACCERTAMENTO
3. RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ
4. ASSIMILAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

TITOLO II - TASI

5. OGGETTO
6. SERVIZI INDIVISIBILI
7. RIPARTIZIONE CARICO FISCALE
8. VERSAMENTI

TITOLO III - TARI

9. OGGETTO
10. VERSAMENTI
11. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE A TRIBUTO
12. DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
13. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
14. CATEGORIE DI TASSAZIONE
15. UTENZE NON DOMESTICHE
16. UTENZE DOMESTICHE
17. OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
18. RIDUZIONI
- 18 BIS RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE
- 18 TER DIVIETO DI ASSIMILAZIONE
19. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
20. AGEVOLAZIONI
- 20 BIS RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO
21. CUMULO DI BENEFICI
22. TRIBUTO GIORNALIERO

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

23. DICHIARAZIONE DI INIZIO E VARIAZIONE
24. DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO
25. VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
26. RIMBORSI E COMPENSAZIONI
27. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
28. INTERESSI
29. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
30. COLLABORAZIONE TRA UFFICI
31. ENTRATA IN VIGORE
32. NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata **IUC**, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. di una parte di natura patrimoniale, riconducibile all'Imposta Municipale Propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. di una parte riferita ai servizi, che si articola:
 - a) nel Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) nella Tassa sui Rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO I

IMU

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della IUC nella sua componente IMU – Imposta Municipale Propria – nei soli aspetti non disciplinati compiutamente dall'art. 13 del DI 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, e dal D.lgs 23/2011, così come modificati dal DI 16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012, dietro esplicito rinvio fatto con l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013.

ART. 2 – AREE EDIFICABILI: LIMITAZIONE POTERE DI ACCERTAMENTO

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, sulla base di apposita perizia tecnica, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
2. Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
3. Si procede alla verifica della congruità della base imponibile utilizzata per il calcolo laddove l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 3 – RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER INAGIBILITÀ/INABITABILITÀ

1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari dichiarate tali, ovvero che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, purché risultanti pericolanti e fatiscenti ovvero droccate e oggettivamente e assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate.
3. Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili, diversi da quelli individuati nel comma precedente, nei quali sono in corso interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.
4. La riduzione dell'imposta opera dalla data di presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi comunale, alla quale è allegata documentazione che attesti lo stato dell'unità immobiliare inagibile o inabitabile, ed è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
5. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

ART. 4 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni d'imposta:

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o da disabili residenti a titolo permanente presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ~~b. (l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata): **Comma abrogato dal 01.01.2015**~~
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno operative esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che produrranno apposita comunicazione al funzionario responsabile, nella modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale, entro il termine fissato per il versamento della prima rata di acconto (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al primo semestre dell'anno) o entro il termine fissato per il versamento del saldo (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al secondo semestre dell'anno).

TITOLO II

TASI

ART. 5 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della IUC nella sua componente TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili di cui alla L. 147/2013.

ART. 6 – SERVIZI INDIVISIBILI

1. La TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili resi dall'Ente:
 - manutenzione edifici pubblici (quali, ad esempio, sedi comunali, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, biblioteche, centri di aggregazione), ivi compresi gli impianti (idrico, elettrico, gas, termico);
 - manutenzione del verde urbano;
 - manutenzione degli assi viari;
 - illuminazione pubblica;
 - vigilanza e sicurezza;
 - Polizia Locale.
2. Per ogni servizio saranno considerate le seguenti componenti di costi, ad esclusione delle spese per le utenze:
 - personale (comprensivo degli oneri per la sicurezza sul lavoro);
 - forniture di beni e servizi;
 - manutenzione automezzi e attrezzature;
 - noli.
3. Annualmente, in sede di deliberazione tariffaria, il Consiglio comunale stabilirà a quali servizi di cui al comma 1 destinare il gettito dell'anno di riferimento.

ART. 7 – RIPARTIZIONE CARICO FISCALE

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo annuo, calcolato applicando l'aliquota stabilita.
3. La restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 8 – VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 2 rate coincidenti con le scadenze dell'IMU.
2. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

TITOLO III

TARI

ART. 9 – OGGETTO

1. Il presente Titolo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della IUC nella sua componente **TARI** – Tassa sui Rifiuti, di cui alla L. 147/2013.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 4 rate, con scadenza nel mese di maggio, luglio, settembre e novembre. *Per il solo anno 2016 il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 4 rate, con scadenza 16 giugno, 1° agosto, 30 settembre e 30 novembre.*
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 10BIS - MODALITA' DI RISCOSSIONE (in vigore dal 01.01.2015)

1. *La riscossione della TARI, dovuta in base alle autodenunce ricevute, avviene mediante invio/consegna ai contribuenti, anche per posta semplice, di un invito al pagamento che specifica le somme dovute e le scadenze dei versamenti, corredato delle deleghe di versamento pre-compilate.*
2. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o in solleciti successivi, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento che intima le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con contestuale irrogazione della sanzione nella misura di legge.*

ART. 11 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

ART. 11bis – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO (in vigore dal 01.01.2015)

1. *Non sono soggetti a tassazione:*
 - a. *Gli immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, durante l'esecuzione dei lavori edilizi, da documentare mediante le previste comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al Comune, a condizione che non vi sia fruizione, neanche parziale, dell'immobile;*
 - b. *Le aree scoperte abbandonate o delle quali si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - c. *Le aree scoperte impraticabili o intercluse o adibite al puro transito e manovra di veicoli o per la sosta gratuita;*
 - d. *Le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - e. *I fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;*
 - f. *Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra;*

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 12bis – ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE (Comma in vigore dal 01.01.2015)

1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall'art. 195 comma 2, lett. e) del Dlgs 152/2006, sono considerati **rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani** quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Criteri qualitativi

- a1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate:

codice	tipologia rifiuti
CER 15 01	imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti)
CER 20 01	frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno)

CER 20 01 08	scarti da cucine e mense
CER 20 02	scarti da giardini e parchi
CER 02 03 04 02 06 01	scarti da lavorazioni alimentari
CER 03 01 05	scarti della lavorazione del legno
CER 20 01 10 20 01 11	scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento
CER 20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
CER 20 01 32	medicinali scaduti
CER 20 01 34	pile alcaline tipo stilo e a bottone
CER 20 03 07	rifiuti ingombranti
CER 20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

- a2) Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del Dlgs 152/06.
- a3) Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.
- a4) Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:
- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
 - non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
 - siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
 - non siano classificati come pericolosi.
- a5) Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del DPR 254/2003, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
 - rifiuti da attività di spazzamento;
 - rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

b) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

Frazione Merceologica	Codice CER	quantità conferibile	Quantitativo medio annuo
		mc/ settimana	mc/anno
Imballaggi primari in vetro	20 01 02	1	80
	15 10 07		
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01	20	1100
	20 01 01		
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02	20	500
	20 01 39		
Imballaggi secondari cellulósici e plastici	15 01 02	20	800
	15 01 02		
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,5	26
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	52
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	0,5	26
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	1	52
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	52
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 5000 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04	0,5	26
	02 06 01		
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	1	52
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10	1	52
	20 01 11		
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	0,5	26
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	1	52

Medicinali scaduti	20 01 32	0,25	13
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	0.02	1,04
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	5	260

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte, fino al limite di riferimento.

ART. 13- RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Relativamente alle utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 50%.
2. Tale abbattimento viene riconosciuto solo ed esclusivamente ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'abbattimento di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà richiesta tale agevolazione nella dichiarazione, successivamente completata con la documentazione di cui al comma 2.
4. L'abbattimento verrà riconosciuta con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.

ART. 14- CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 15 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva tipologia di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di

divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo viene conteggiato separatamente per ciascun utilizzo.
6. *Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il gestore o l'amministratore dei servizi comuni deve presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori esclusivi dei locali ed aree con riferimento all'anno solare precedente, precisando, per ciascuno, superfici occupate, attività esercitata e durata occupazione, nonché i locali risultati non utilizzati (comma in vigore dal 01.01.2015).*

ART. 16 - UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dalla banca dati anagrafica comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 componenti.
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel

comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.
8. *Le pertinenze, in quanto beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale, sono da considerarsi parte integrante dell'abitazione, pertanto la loro superficie verrà sommata a quella della casa già soggetta a tassazione e la quota variabile della tariffa verrà applicata una sola volta al soggetto passivo intestatario della posizione tributaria (comma in vigore dal 01.01.2015).*

ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione come precisato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

ART. 18 – RIDUZIONI

1. Con riferimento alla planimetria allegata al presente Regolamento sotto la lettera B):
 - a. il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con tecnica domiciliare, delimitate con il colore verde;
 - b. si intendono comunque servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona delimitata con il colore rosso; per le utenze domestiche ricadenti in tale ambito, il tributo è dovuto in misura del 60% della tariffa;
 - c. per le utenze ubicate fuori dalle zone servite di cui ai punti alle lettere a) e b), ricadenti nella porzione di territorio delimitata con il colore blu, il tributo da applicare è dovuto nella misura del 40% della tariffa.
2. Le riduzioni sopra indicate alle lettere b) e c), riferite sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 18 BIS – RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE

3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
4. Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che il quantitativo dei rifiuti di cui sopra avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua.
5. L'agevolazione, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, viene graduata nel modo seguente:
 - a. 20% della parte variabile della tariffa, per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo compresi fra il 50% e il 75% della produzione annua;
 - b. 30% della parte variabile della tariffa per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo superiori al 75% della produzione annua.

6. In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale parametro viene determinato presuntivamente quale prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione.
7. Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente, alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di giugno dell'anno successivo, completa della documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
8. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera t, del Dlgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
9. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
10. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque superare l'apposito stanziamento del bilancio comunale; in caso contrario, le stesse saranno proporzionalmente ridotte fino a concorrenza delle risorse previste.

ART. 18 TER – DIVIETO DI ASSIMILAZIONE

1. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, artigianali e industriali con superficie tassabile superiore a mq. 5.000 per unità immobiliare, pertanto gli stessi non possono essere conferiti al servizio pubblico ma devono essere smaltiti autonomamente a cura dei produttori con le modalità previste dalla legge.
Le utenze non domestiche di cui al comma 1 sono tenute a corrispondere all'Ente esclusivamente il 25% della quota fissa della tariffa.

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo relativo al periodo di sospensione è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dello stesso.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
- 1bis. La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% relativamente alle abitazioni di residenza nelle quali tutti gli occupanti risultano ospitati in strutture*

socio-sanitarie (case di riposo, case di cura, RSA, ecc.) (comma in vigore dal 01.01.2015).

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono dal momento in cui, debitamente documentate, vengono richieste dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 23 e non hanno effetto retroattivo.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013, sono previste a carico della fiscalità generale dell'Ente le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a) per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti;
 - b) per le categorie di utenze non domestiche di seguito indicate, sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, sono applicati i seguenti abbattimenti:
 - 50% - A 01 – Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto;
 - 10% - A 07 – Alberghi con ristorante;
 - 10% - A 08 - Alberghi senza ristorante;
 - 20% - A 17 – Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista);
 - 50% - A 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - 50% - A 23 – Mense, birrerie, amburgherie;
 - 50% - A 24 – Bar, caffè, pasticcerie;
 - 60% - A 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio.
5. *Gli abbattimenti tariffari di cui al c. 4 lett. b) non sono riconosciuti alle categorie di utenze non domestiche sopra elencate nel caso in cui nei locali soggetti a tassazione siano presenti apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di cui all'art. 110, c. 6 TULPS (comma in vigore dal 01.01.2015).*
6. *Per il solo anno 2017 sono applicate le seguenti agevolazioni in aggiunta a quelle già previste ai commi precedenti, in deroga al divieto di cumulo di cui al successivo art. 21:*
 - 17% della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche;
 - 13% della quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche;
 - 13% della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche.*(comma in vigore per il solo anno 2017)*

ART. 20bis – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO

(articolo in vigore dall'anno d'imposta 2017)

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che l'attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all'aperto, in area scoperta privata pertinenza dell'abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta su modulistica comunale, purché in regola con il pagamento della TARI.
Il beneficio sarà riconosciuto anche per gli anni successivi, sempre che non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la

cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore del Servizio di igiene urbana ad effettuare verifiche, anche periodiche e/o a campione, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio, nonché per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.
Qualora l'Ente rilevi il loro venir meno, il Funzionario Responsabile procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

ART. 21 – CUMULO DI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

ART. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera di cui ai commi 662, 663, 664 e 665 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.
3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IUC

ART. 23 – DICHIARAZIONE DI INIZIO E DI VARIAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, con le seguenti modalità:
 - consegnata a mano all'ufficio protocollo;
 - spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R;
 - invio tramite posta elettronica certificata.
4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento, nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna, nel caso di invio a mezzo PEC.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soggetti residenti.
6. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata.
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013.
8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 24 – DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. A seguito dell'attività di accertamento, il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di imposta e interessi alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie e contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento e pagamento dell'intero importo delle sanzioni irrogate;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - c) importo minimo rateizzabile: € 150,00;
 - d) durata massima: 18 mesi;
 - e) importo minimo per singola rata: € 50,00;
 - f) prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a € 25.000,00;
 - g) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente sugli importi rateizzati.
1. Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio concesso.

ART. 25 – VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 10, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 27 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per l'anno d'imposta.

ART. 28 – INTERESSI

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d'imposta sono determinati nella misura annua di 2,5 punti percentuali di incremento rispetto al tasso di interesse legale.

ART. 29 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

ART. 30 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente la IUC, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, con periodicità concordata, copia o elenchi:
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2014.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 507/1993, dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.lgs 504/1992, dell'Imposta Municipale Propria di cui al DI 201/2011, relativa alle annualità pregresse.

3. In sede di prima applicazione della TARI, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data dell'elaborazione degli avvisi di pagamento. Per le utenze domestiche non residenti, il numero dei componenti viene quantificato pari a 3, salvo prova contraria.
4. Per l'anno 2014, laddove i codici tributo per il versamento delle componenti IUC non venissero definiti dall'Agenzia delle Entrate in tempo utile per le scadenze previste agli artt. 8 e 10, si rinvia alla Giunta Comunale l'individuazione dei nuovi termini di pagamento della TARI e della TASI.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIA DI ATTIVITA' CON POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B

PLANIMETRIA ZONE DI RACCOLTA